

COMUNE DI OSPEDALETTI

Provincia di Imperia



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

Versione 2011

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 04.04.2011

Art. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

Il servizio di economato, previsto dall'art. 153, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 - T.U. della Legge Comunale e Provinciale - e dall'art. 89 del Regolamento di contabilità vigente è regolato in questo Comune, dalle norme particolari di cui agli articoli seguenti.

L'economista comunale è il soggetto incaricato della gestione diretta di denaro dell'Ente che dispone di competenza generale all'effettuazione di spese di non rilevante ammontare.

Art. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO

Il Comune provvede a mezzo del servizio di economato al pagamento *pronta cassa purchè effettuate con acquisto diretto e non a seguito di rapporti continuativi o di gare d'appalto anche informale* - delle seguenti tipologie di spese necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni, di piccole entità ed urgenti, degli uffici e servizi comunali:

- *imposte*
- *tasse ed altri diritti erariali*
- *spese postali*
- *valori bollati*
- *anticipi di missione*
- *biglietti per mezzi di trasporto*
- *giornali - riviste - pubblicazioni - manuali - libri*
- *spese per pubblicità legale*
- *cancelleria*
- *benzina e combustibili*
- *riparazioni attrezzature d'ufficio e mezzi*
- *spese di rappresentanza*
- *vestiario cellulari e ricariche*

L'entità di ciascuna spesa non potrà superare la somma di € 500,00= oltre iva e dovrà riguardare un acquisto, lavoro, servizio completo, e non parte di essi, esauendo in unica soluzione lo scopo per cui è stata disposta.

Il servizio finanziario provvederà a mezzo di un'unica anticipazione generica, da imputarsi alle partite di giro e a chiudersi con rimborso a pareggio alla fine dell'esercizio cui si riferisce, come disposto dal successivo art. 6, a seguito di determina del Responsabile del servizio che ne approverà il rendiconto.

Art. 3 - RICHIESTE DI SPESA.

Tutte le richieste per spese da effettuare a mezzo del servizio economato devono essere formulate dai sin-goli responsabili di servizio mediante **apposito modello (All. A)** da consegnare all'economista ed al quale saranno allegate le rispettive pezze giustificative.

Art. 4- INCARICO DELL'ECONOMISTA.

L'incarico di economista comunale è affidato ad un impiegato di ruolo del Comune.

L'economista dovrà essere nominato con Decreto del Sindaco o del Segretario Comunale / Direttore Generale.

In caso di assenza od impedimento dell'economista per oltre tre giorni, questo sarà sostituito, con tutti gli obblighi, le responsabilità e i diritti ivi compreso il compenso accessorio, da altro impiegato comunale scelto dal responsabile del servizio di economato e nominato con decreto del Segretario comunale. Il compenso giornaliero sarà stabilito in contrattazione decentrata.

In tale evenienza l'economista dovrà procedere alla consegna degli atti e dei valori al subentrante il quale non dovrà assumerne le funzioni senza preventiva verifica e presa di consegna del contante e di ogni altra consistenza di cui ne firmerà formale ricevuta.

Art. 5- RESPONSABILITA' DELL'ECONOMISTA.

L'Economista è personalmente responsabile delle somme ricevute in amministrazione, fintanto che non ne abbia ottenuto legale discarico. Egli è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti e non può fare, delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale vennero concesse. Oltre alla responsabilità civile e contabile di cui ai commi precedenti, ed eventualmente a quella penale, ai sensi delle vigenti leggi, l'economista è soggetto anche alla responsabilità disciplinare secondo le norme contenute nel Regolamento Organico del personale.

Art. 6 - FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ECONOMISTA.

Ai servizi di cui al precedente art. 2 potrà provvedersi con un'unica anticipazione generica di cassa di € 13.000,00, salvo quanto disposto al successivo c. 2, da imputarsi alle partite di giro e chiudersi a pareggio col rimborso dell'anticipazione stessa alla fine dell'esercizio.

E' possibile che per necessità pratiche i Responsabili dei servizi, con propria determina, effettuino impegni di spesa disponendo l'erogazione anticipata della somma all'economista il quale provvederà ai pagamenti ed entro la fine dell'anno ne effettuerà il rendiconto. Restano salve le altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 7 - PAGAMENTO DELLE SPESE.

I pagamenti delle spese da effettuare saranno disposti con buoni di pagamento emessi e firmati dall'economista e dal Segretario/Direttore Generale. A detti buoni dovrà sempre essere allegato l'ordinativo emesso dai responsabili dei servizi (all. A); ai medesimi saranno allegate le fatture, note di lavori, ecc. ed i percepenti vi apporranno la firma per quietanza. Su ogni buono dell'economista saranno specificate le eventuali spese accessorie necessarie per i pagamenti tramite C/C postale, bonifici e quant'altro le quali faranno carico al capitolo interessato.

L'economista non potrà provvedere al pagamento di parcelle di liberi professionisti od altri soggetti a ritenuta d'acconto o ritenute previdenziali ed assistenziali nonché di acquisti effettuati su interventi del titolo II del bilancio.

Art. 8 - TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI.

Il Servizio economato potrà essere tenuto mediante sistemi informatici da cui dovranno comunque desumersi, in qualunque momento, le seguenti informazioni: elenco dei buoni, delle fatture e dei fornitori, dei capitoli di spesa con i relativi importi e riferimento del buono nonché la possibilità di ricerca incrociata dei dati. Dovrà esistere un prospetto per singoli capitoli completo dell'importo aggiornato dei pagamenti effettuati sugli stessi. Questi ultimi, ad ogni approvazione del rendiconto, saranno consegnati ai responsabili dei servizi competenti i quali dovranno accertarsi dei fondi ancora disponibili per ulteriori pagamenti nel trimestre successivo.

Su ogni buono dovrà necessariamente apparire: il numero progressivo, il numero del mandato di anticipazione ed il suo importo nonché quello del buono ed il totale delle spese effettuate sull'anticipazione medesima comprensive del buono precedente; il fondo cassa disponibile; il capitolo di spesa e l'intervento cui appartiene; i dati della ditta o delle persone cui è stata pagata la prestazione o la fornitura o di colui al quale sono stati restituiti i fondi precedentemente anticipati; elenco delle pezze giustificative allegate ed infine il motivo della spesa.

Ogni responsabile di servizio è garante della disponibilità dei singoli capitoli. Nel perdurare di situazioni in cui la disponibilità risulterà all'economista più volte insufficiente, questi potrà chiedere ai Responsabili apposito impegno sui singoli capitoli necessari al servizio di economato, assunto con propria specifica determinazione.

Art. 9 - OBBLIGO DEL RENDICONTO.

L'economista è tenuto a presentare un rendiconto bimestrale della sua gestione e, indipendentemente da quanto sopra, è tenuto, altresì, a dimostrare, in qualsiasi momento possa essergli richiesto l'uso che egli ha fatto dei fondi ricevuti in anticipazione, anche mediante il controllo su supporto informatico ed il controllo di cassa.

Art. 10 - RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni ed ogni specifica disposizione di legge.

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione precedente.

<i>Art. 1- DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 - RICHIESTE DI SPESA.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4- INCARICO DELL'ECONOMO.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5- RESPONSABILITA' DELL'ECONOMO.</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 - FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ECONOMO.</i>	<i>2</i>
<i>Art. 7 - PAGAMENTO DELLE SPESE.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - OBBLIGO DEL RENDICONTO.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 10 - RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE</i>	<i>5</i>